

N. 1596-1595-A-bis

# CAMERA DEI DEPUTATI

## RELAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE V, XII E XIII

(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI; INDUSTRIA E COMMERCIO, ARTIGIANATO - COMMERCIO ESTERO; LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE)

(Relatore di minoranza: GIANNI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CRAXI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(DE MICHELIS)

COL MINISTRO  
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(ALTISSIMO)

COL MINISTRO DELLA SANITÀ

(DEGAN)

COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

E COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA  
(GASPARI)

Conversione in legge del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70,  
concernente misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi  
amministrati e di indennità di contingenza

*Presentato il 17 aprile 1984*

—

E SULLA

## **PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BASSANINI, RODOTÀ, GIOVANNINI, VISCO, BALBO CEC-  
CARELLI, FERRARA, CODRIGNANI, MANCUSO, COLUMBA,  
MASINA, MANNUZZU, BARBATO, ONORATO, NEBBIA,  
LEVI BALDINI, GUERZONI**

*Presentata il 17 aprile 1984*

—

Disciplina, ai sensi dell'articolo 77, ultimo comma, della  
Costituzione, dei rapporti giuridici sorti sulla base del  
decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 10, non convertito in legge

---

*Presentata alla Presidenza il 3 maggio 1984*

---

## RELAZIONE DI MINORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Al termine della lunga vicenda parlamentare che ha portato alla non conversione, e quindi alla decadenza a tutti gli effetti, del decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 10, il Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Craxi, ha dichiarato che riteneva l'approvazione sostanziale al decreto già data e che si trattasse soltanto di apporre un « timbro » per regolarizzare il nuovo decreto e che questo « timbro » sarebbe presto venuto. Quindi il Presidente del Consiglio è evidentemente convinto che la nuova discussione che si è aperta alla Camera sul decreto-legge n. 70, che il nostro lavoro, onorevoli colleghi, non significhi altro che una fase in cui si appone un timbro !

L'onorevole Craxi non è nuovo ad usare espressioni e atteggiamenti a dir poco ineleganti, quando si rivolge all'attività del Parlamento e dei suoi membri e quindi quel suo « giudizio » non stupisce più di tanto.

Ma non è questa la questione, quanto il fatto che mai un « giudizio » del genere è apparso tanto clamorosamente sbagliato, per molti motivi, di cui ne sottolineeremo in particolare due.

Il primo. È certamente vero che il Governo, ponendo la questione di fiducia alla Camera e al Senato, oltre che troncare arbitrariamente (quanto inutilmente ai fini della conversione in legge del decreto) una discussione, intendeva ottenere una sorta di investitura per il dopo. Come ai colleghi è infatti noto, già nella fase del dibattito alla Camera, dall'interno dello schieramento della maggioranza si erano levate voci e si erano intrecciate iniziative tese a stabilire nuove misure su cui incentrare un successivo provvedimento

to, vista la caduta inevitabile del primo e la non volontà della maggioranza stessa anche solo di prendere in considerazione l'ipotesi di apportare modifiche al testo allora vigente.

Sempre come ai colleghi è noto, tra i propugnatori di quelle iniziative furono l'onorevole Paolo Cirino Pomicino, presidente della Commissione bilancio della Camera, e l'onorevole Giorgio Ruffolo, presidente della Commissione finanze e tesoro della Camera; in seguito quelle proposte furono fatte proprie dall'onorevole Forlani, vicepresidente del Consiglio dei ministri ed esponente di rilievo della democrazia cristiana.

La nostra parte politica, già negli interventi nel dibattito sulla fiducia, fu attenta a cogliere quest'intenzione del Governo di cercare, pur nelle polemiche interne che già allora erano vivaci, un assenso per il dopo, esprimendo nel contempo la convinzione, che dalla lettura del presente decreto è uscita rafforzata, che quelle proposte per il nuovo decreto erano insufficienti anche solo ad attutire la opposizione che nel Parlamento e nel paese era venuta crescendo contro l'iniziativa del Governo di operare una decurtazione permanente della scala mobile.

Ma è soprattutto vero che questo nuovo decreto viene emanato dopo una sconfitta politica clamorosa da parte del Governo e della maggioranza che lo sorregge e quindi ciò che segue, ossia quello che ora stiamo facendo, in nessun caso può essere concepito come pura formalità. Quella sconfitta politica non è solo stata determinata dalla tattica parlamentare, l'ostruzionismo, messa in pratica dalle opposizioni di sinistra. Scelta, quest'ultima,

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

che ci onoriamo comunque qui di rivendere come efficace e giusta, oltreché naturalmente lecita, ad onta delle roventi, quanto inconcludenti e sconclusionate, polemiche innestate da esponenti del Governo e della maggioranza su un presunto impedimento al Parlamento di funzionare recato dal comportamento delle opposizioni di sinistra. Al contrario non possiamo che ribadire quanto più volte detto con vari accenti nella lunga discussione parlamentare: ossia che anche l'ostruzionismo è stato un modo, certo estremo, di riappropriazione da parte del Parlamento delle proprie funzioni e prerogative, di fronte alla pratica dominante della decretazione d'urgenza da parte del Governo!

Ma ciò che vogliamo particolarmente mettere qui in luce è che quella sconfitta politica è stata soprattutto determinata da quanto è avvenuto nel paese reale. Si è infatti sviluppato in queste settimane, un grande movimento di massa, attorno all'iniziativa di delegati e di consigli di fabbrica, che hanno dato vita a straordinarie lotte e a grandi appuntamenti nazionali, come la manifestazione del 24 marzo a Roma, che da tutti, compresi i detrattori, è riconosciuta essere la più grande manifestazione di piazza del dopoguerra.

Noi abbiamo avuto e abbiamo tuttora di fronte un movimento di massa che non è solo forte e incisivo, come da tempo non si vedeva, ma che è anche largo, profondo, capace di coinvolgere energie e volontà impreviste e imprevedibili. Non è solo, come più di un commentatore sui grandi mezzi d'informazione ha cercato di fare credere, un movimento di comunisti, né solo di area comunista; e non si tratta neppure soltanto di un movimento di operai, o formato esclusivamente da percettori di reddito da lavoro dipendente, direttamente colpiti dalla drastica riduzione della scala mobile. Siamo invece di fronte a un movimento che ha attraversato le aree tradizionali di adesione ai partiti, di appartenenza ai sindacati, che ha coinvolto strati sociali indignati non tanto per i tre punti della scala mobile (ma oggi si potrebbe già dire quattro!),

perché non materialmente ad essi interessati, quanto per le conseguenze sugli assetti istituzionali, civili e politici che può avere l'intervento di autorità del Governo in una materia costituzionalmente lasciata alla contrattazione delle parti sociali e per di più con un segno e un effetto concreto di punizione per la parte sociale più debole.

E questo movimento è stato ed è così vasto da produrre immediatamente due effetti. In primo luogo chi ha puntato cinicamente alla rottura dell'unità sindacale, intervenendo su una materia su cui era in corso una discussione tra le componenti sindacali e con posizioni ancora distanti, per arrivare a piegare ogni forma di resistenza del movimento operaio, ha dovuto ricredersi. Lo strappo nei rapporti unitari certo c'è stato e permane, ma il rinnovato protagonismo dei consigli, dei delegati dimostra la via concreta e possibile non per semplici ricuciture, ma per una spinta veramente in avanti dell'unità, che da troppo tempo vivacchiava senza vivacità sulle regole consunte e inadeguate del patto federativo.

In secondo luogo l'esistenza in questo vasto movimento di forze così diverse, non ha tardato a porre problemi anche negli stessi partiti della maggioranza, a incrinarne l'iniziale sicurezza e determinazione. Cosicché, già nella precedente discussione sul decreto-legge n. 10, abbiamo visto il delinearsi di divisioni nella maggioranza, anche in parte nuove, sul come affrontare non solo la circostanza della battaglia parlamentare sul decreto, ma più in generale i problemi di una uscita dalla crisi.

Ed eccoci dunque al secondo motivo, per cui non si tratta solo di apporre, o di non apporre, un timbro ad un decreto già approvato!

Proprio perché il nostro giudizio è che non vi siano nel decreto-legge n. 70, attualmente al nostro esame, apprezzabili differenze di sostanza rispetto al decreto-legge prima decaduto, l'attuale dibattito parlamentare, se non si vuole da parte della maggioranza che si ripercorrano le strade del precedente, deve portare e deve

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

servire a modificare nella sostanza e nel profondo un provvedimento che per altro ha già dimostrato la sua inefficacia, così come è concepito, a raggiungere l'obiettivo formalmente proclamato, ossia il contenimento dell'inflazione e la preconstituzione di condizioni atte a favorire un aggancio dell'economia italiana alla ripresa internazionale, che per altro è più decantata che reale e solida.

Prima di valutare le misure economiche del presente decreto e le sue conseguenze sulla situazione economica che motivano il nostro giudizio così profondamente negativo rispetto al testo in esame, vorremmo, seguendo così un ordine logico ed ideale, ritornare sul dibattito che si è sviluppato attorno alla esistenza o meno dei necessari requisiti costituzionali in occasione del primo decreto.

Non intendiamo qui ripetere, anche se in parte sarà inevitabile, le considerazioni svolte in maniera abbastanza diffusa nella relazione di minoranza sul decreto n. 10. Se ne parliamo ancora è perché alle obiezioni da noi sollevate sono state date risposte del tutto insufficienti e addirittura in qualche caso inconsistenti, e che però meritano una replica. In secondo luogo, e soprattutto, perché il *vulnus* recato allo spirito e alla prassi della nostra Costituzione è in questo secondo caso ancora più grave.

Nella relazione di minoranza e nel lungo dibattito noi abbiamo sostenuto le seguenti argomentazioni che possono essere così sbrigativamente riassunte:

a) il decreto di taglio della scala mobile non rientra in quei casi di necessità e urgenza previsti dall'articolo 77 della Costituzione in cui il Governo è autorizzato a emanare provvedimenti aventi forza di legge, essendo da tempo nota la gravità della situazione economica, non trovandoci di fronte ad un'improvvisa e imprevedibile impennata della curva inflazionistica, né ad una disdetta unilaterale della scala mobile o al non rinnovo dei contratti collettivi di lavoro;

b) il decreto non conteneva al suo interno alcuna esplicita norma che riguar-

dasse la copertura degli oneri finanziari da esso derivanti, contraddicendo perciò l'articolo 81 della Costituzione;

c) con il decreto il Governo legiferava in una materia regolata da rapporti di contrattazione tra le parti, modificando d'autorità la situazione contrattuale vigente e specificatamente quella regolata da contratti collettivi; pertanto l'articolo 3 del decreto era in aperta contraddizione da quanto è esplicitamente previsto nell'articolo 39 della Costituzione;

d) il decreto interveniva nel rapporto tra le parti provocando una diminuzione della retribuzione, nominale e reale, alla parte socialmente più debole, contravvenendo ai principi contenuti non solo negli articoli 3 e 36, ma, si può dire, nello spirito e nella lettera di tutta la nostra Costituzione, la quale se attiva l'intervento dello Stato nell'economia e persino nei rapporti contrattuali lo fa per difendere le categorie più deboli, affinché con provvedimenti specifici e particolari, tendenti in particolare modo a porre limiti minimi o quadri di riferimento, vengano rimosse quelle cause che risiedono nei rapporti di forza tra le classi, tra i sessi, tra gruppi sociali e che ostacolano la realizzazione di un'effettiva uguaglianza sostanziale tra i cittadini. Non abbiamo ricevuto alcuna confutazione seria di queste nostre argomentazioni; non solo, ma gli stessi elementi di incostituzionalità si ripresentano tali e quali in questo secondo decreto, anzi se ne sono aggiunti degli altri!

Non può essere sottaciuta la particolare gravità che assume la scelta del Governo di reiterare il decreto, specialmente alla luce di quanto accaduto nel precedente dibattito parlamentare. Non siamo cioè di fronte alla solita reiterazione a cui ci ha abituato questo o altri Governi. Reiterazione alla quale non ci vogliamo rassegnare poiché tende a sostituirsi alla attività legislativa del Parlamento, a rendere palese, stridente e permanente la violazione dell'articolo 77 della Costituzione.

Ma non si tratta solo di ciò; anche se basterebbe. È bene ricordare come questa reiterazione avviene dopo che esplicitamen-

te la maggioranza, attraverso una dichiarazione effettuata nella Conferenza dei capigruppo e riportata all'Aula dalle parole del Presidente della Camera, aveva rinunciato alla conversione in legge del precedente decreto accettandone di fatto la sua decadenza. La reiterazione appare perciò come un atto d'autorità rinforzato di fronte ad una manifesta volontà del Parlamento di non convertire il testo del precedente decreto.

Insomma da nessun punto di vista può essere stabilita una continuità tra il primo ed il secondo decreto tale da rendere costituzionalmente lecita la reiterazione.

Come è ormai noto la questione è di grande rilevanza nel giudizio di incostituzionalità dell'articolo 4 del decreto-legge al nostro esame, ove si viola il dispositivo dell'ultimo comma dell'articolo 77 della Costituzione che esplicitamente prevede che il sanamento degli effetti giuridici provocati da decreti non convertiti, debba essere fatto dalle Camere per legge ordinaria. L'esistenza di precedenti di questo genere e del fatto che si è scavalcato già nel passato questo ostacolo rappresentato dal chiarissimo dettato costituzionale con l'artificio formale di porre questa norma fuori dal decreto, ma in un secondo articolo nel disegno di legge di conversione, non assolve il comportamento del Governo, quanto testimonia dell'esistenza di procedure dichiaratamente incostituzionali e già riconosciute tali dal Parlamento che in qualche modo ha ritenuto di dovervi porre rimedio!

Nello stesso tempo le modifiche intervenute fra l'uno e l'altro decreto non fanno venire meno i motivi che ci facevano definire il provvedimento del Governo incostituzionale, riguardo ad altri articoli della Costituzione, in particolare il 3, il 36, il 39.

Da parte di esponenti della maggioranza si sono portate in sostanza due argomentazioni fondamentali. La prima è che la riduzione a sei mesi della durata dell'intervento di taglio del pagamento dei punti sulla scala mobile, sottolineerebbe il carattere transitorio dell'intervento governativo in questa materia oggetto di

contrattazione tra le parti sociali. La seconda è che non essendovi una diminuzione del salario reale, a maggiore ragione nel secondo decreto rispetto al primo, non vi sarebbero gli estremi per giudicare violato il principio costituzionale del diritto per il lavoratore di percepire una equa retribuzione.

Su questa seconda affermazione preferiamo dedicare più spazio successivamente, poiché per confutarla — come del resto abbiamo già sostanzialmente fatto in occasione del primo decreto — bisogna ovviamente ricorrere ad argomentazioni che riguardano propriamente gli effetti economici del decreto, cosa appunto che si dirà più innanzi.

Per quanto riguarda la prima argomentazione possono valere ed essere subito dette le seguenti considerazioni. Se anche fosse — ma non lo è — effettivamente transitorio l'intervento governativo non per questo sarebbe lecito costituzionalmente, almeno che non si ritenga il dettato costituzionale un tracciato di massima dal quale fuoriuscire e poi rientrare a seconda delle convenienze!

In realtà non si tratta di un intervento provvisorio o transitorio, poiché il decreto non prevede alcuna forma, seppure dilazionata nel tempo, di reintegro della scala mobile, e quindi secondo il Governo gli effetti creati dal decreto-legge n. 70, comunque vada l'eventuale ripresa del dialogo tra le parti sociali, sono destinati ad essere permanenti e definitivi.

Non solo, ma la riduzione a sei mesi dell'efficacia del decreto sulla scala mobile è accompagnata da un'intenzione a chiare lettere proclamata di intervenire più pesantemente e più definitivamente ancora sulla scala mobile a scadenza dei sei mesi, qualora le parti sociali nel frattempo non avessero concluso una diversa intesa in merito al funzionamento delle indicizzazioni delle retribuzioni da lavoro dipendente. Perciò questa violazione dell'autonomia contrattuale delle parti e del principio dell'intervento dell'autorità statale a favore del più debole, già contenuta nel decreto primo e nel secondo, è

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

programmata in forme ancora più gravi per il futuro.

Ecco dunque perché lo strappo nei confronti dello spirito, della lettera, della prassi costituzionale è ancora più grave con questo decreto n. 70, rispetto al caso precedente.

Nello stesso tempo, anche in questo caso, il Governo ha emanato un decreto senza preoccuparsi d'indicare esplicitamente norme specifiche che regolino la copertura finanziaria degli oneri derivanti, dimostrando di tenere in nessun conto non solo opinioni con forza espresse dall'opposizione, ma anche l'autorevole intervento del Presidente della Camera che, rispetto al primo decreto, raccomandò alle Commissioni di merito di porre rimedio a questa violazione costituzionale operata dal testo governativo.

Giungiamo a questo punto al giudizio di merito sull'impatto economico delle norme contenute nel decreto-legge n. 70.

In poche parole si potrebbe dire — e non siamo i soli ad affermarlo — che esso provoca un peggioramento delle condizioni di vita dei percettori di reddito da lavoro dipendente e nello stesso tempo provoca effetti trascurabili nella lotta all'inflazione e per la costituzione di condizioni per un'effettiva ripresa economica o anche solo per un aiuto alle esportazioni individuate quale leva per un aggancio dell'economia italiana alla ripresa internazionale.

Poiché la novità più sbandierata è quella contenuta nell'articolo 3, ossia la riduzione a sei mesi dell'intervento sulla scala mobile, ci sia lecito cominciare le nostre considerazioni da questo punto. Per i lavoratori questa non è affatto una consistente e apprezzabile novità. Infatti, come è noto, anche se già contestato (a quanto abbiamo udito nelle audizioni condotte dalle tre Commissioni di merito alla Camera) dalla Confindustria, il quadro nel quale i sindacati avevano collocato la discussione che portò a un protocollo d'intesa poi rifiutato da parte rilevante del movimento sindacale, prevedeva un andamento inflazionistico tale da determinare uno scatto di punti della con-

tingenza secondo la seguente successione: 4, 3, 2, 3. Come è noto venne scelto, e tale scelta è poi alla base dei due decreti, di predeterminare i punti da pagare e non quelli da tagliare. Cosicché il decreto precedente prevedeva una predeterminazione secondo la successione 2, 2, 2, 3. I punti a perdere sono quindi 3 e tutti situati all'interno del primo semestre.

La riduzione a sei mesi dell'efficacia dell'intervento del decreto sulla determinazione dei punti da pagare non porta di per sé alcun beneficio rispetto al primo decreto, se non nel caso che nel secondo trimestre si abbia a verificare una impennata inflazionistica tale da rendere irrealistica e inferiore ogni valutazione di partenza. Ma se così fosse vorrebbe dire che l'insieme della manovra del Governo, in particolare le norme contenute nell'articolo 1 sono non solo inefficaci ma addirittura lesive della lotta all'inflazione. Logica vorrebbe allora, per coloro che vogliono affannosamente dimostrare il miglioramento del secondo decreto rispetto al primo, che fossero intervenute modificazioni sostanziali proprio all'articolo 1, il che come è noto non è.

Intanto che il Governo, vigente il primo decreto, magnificava la bontà della sua iniziativa, l'inflazione procedeva a ritmi più sostenuti di quelli previsti, al punto che, quasi certamente, a maggio dovrebbero scattare 4 e non 3 punti, e perciò la perdita complessiva dei lavoratori sarebbe di 2 punti che sommati ai precedenti scippati a febbraio arriverebbero a 4. Il tutto avverrebbe quindi all'interno di questo semestre.

Le audizioni hanno messo in luce che almeno su questo le organizzazioni sindacali della CGIL, della CISL, della UIL sono concordi: pur con differenza riguardo alle modalità, tutte chiedono che a maggio si perda solo un punto e non due. Dal canto suo la Confindustria ha già dichiarato, anche nelle audizioni, che non ritiene di doversi attenere a questa interpretazione: ma questa vicenda ricorda troppo da vicino la *querelle* sui decimali apertasi in seguito agli accordi del 22 gennaio del 1983, per non capire che l'ol-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tranzismo confindustriale su questa questione serve a mascherare la più sostanziale opposizione a ogni forma di reintegro dei punti complessivamente tagliati, oltre che approfittare il più possibile della situazione che si è creata.

La differenza rispetto a quella intricata situazione è che questa volta il Governo pare deciso, almeno da quanto abbiamo sentito dalle repliche dei ministri competenti al termine della discussione generale in Commissione, a sposare senza mezzi termini la tesi confindustriale, insistendo sul fatto che comunque la crescita del salario deve essere complessivamente al di sotto del 10 per cento.

Proprio questa insistenza pervicace del Governo dimostra il carattere sostanzialmente propagandistico delle affermazioni ottimistiche distribuite a piene mani, in particolare dal ministro De Michelis, sulla efficacia antinflazionistica del precedente e di questo decreto, e sul fatto che la riduzione a sei mesi della durata del taglio alla scala mobile rappresenta un atto di buona volontà e di previsione positiva sul futuro. Se così realmente fosse perché insistere a togliere a maggio 2 punti ai lavoratori? Se effettivamente le conseguenze dell'applicazione dell'articolo 1 sono così miracolose (in realtà non lo sono affatto) da contenere a livelli bassissimi l'andamento dei prezzi, perché non ritenere che è prevalentemente per questa via che si contiene l'inflazione entro l'anno? Perché, se si vuole predicare l'ottimismo, non fare un atto di fiducia sulla possibilità di minori scatti dei punti di

scala mobile nei mesi a venire e nell'anno successivo, tale da rendere inutile l'accanirsi sul quarto punto da togliere subito ai lavoratori? Il carattere odioso di questa operazione non può infatti sfuggire specialmente dopo che i grandi mezzi di informazione hanno costruito nella gente la convinzione, già poco gradita, che i punti tagliati di scala mobile sarebbero stati tre.

Naturalmente tutto ciò ha una spiegazione sgradevole ma logica se si afferma, come abbiamo fatto dall'inizio, che l'obiettivo del Governo più che economico è prevalentemente politico ed è teso a colpire e mortificare il movimento operaio e sindacale, per avere mano pienamente libera di operare poi nelle grandi scelte di politica economica.

Questa insistenza sul non pagare anche il quarto punto che scatta a maggio è tanto più grave se si considera che è in corso, e non solo per colpa del precedente e di questo decreto, una diminuzione del salario reale per i lavoratori.

Secondo studi di fonte sindacale, che più sotto riportiamo in una tabella esemplificativa, infatti il salario reale netto è diminuito del 5 per cento tra il 1980 e il 1983 ed è probabile che tale perdita raggiungerà l'8 per cento alla fine del 1984. Il primo decreto non ha frenato perciò la tendenza ad una diminuzione del salario reale, anzi l'ha accelerata e il secondo decreto, non modificando nulla di sostanziale, non fa che confermare questa tendenza.



## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tabella 1 Effetti del decreto sulle retribuzioni mensili dell'industria (000 lire)	1983		1984	
		senza decreto con inflaz. al 10%	con decreto	
			inflaz. al 10%	inflaz. al 12%
Retribuzione lorda media dell'anno precedente . . . . .	1.032	1.173	1.173	1.173
Retribuzione lorda integralmente coperta . . . . .	675	753	628	523
Grado di copertura lordo . . . . .	65%	64%	54%	45%
Retribuzione netta integralmente coperta . . . . .	510	540	450	375
Grado di copertura netta . . . . .	65%	59%	49%	41%

Tabella 2 Tassi di variazione (industria)	1980	1981	1982	1983	1984 dopo il decreto, con inflazione al	
					10%	12%
Inflazione . . . . .	21,2	18,7	16,3	15,0	10,0	12,0
Retribuzione lorda . . . . .	20,4	21,3	15,8	13,1	9,2	9,2
Retribuzione reale lorda . . . . .	0,6	2,2	— 0,5	— 1,6	— 0,7	— 2,5
Retribuzione reale netta . . . . .	— 1,9	1,5	— 3,0	— 1,7	— 1,5	— 3,3

Fonte: elaborazione IRES su dati ISTAT.

N.B. I dati riportati in tabella si riferiscono ovviamente agli effetti provocati dal decreto-legge n. 10 del 15 febbraio 1984 decaduto.

Dalle tabelle prima riportate emerge dunque che l'argomentazione secondo cui la decretazione governativa non intacca i salari reali sia fasulla e conseguentemente errata è la confutazione alla nostra affermazione secondo cui i decreti sono incostituzionali in quanto comportando una diminuzione effettiva della retribuzione ledono il principio contenuto nell'articolo 36 della Costituzione.

Inoltre la tabella di cui sopra torna a chiarire come la perdita del grado di copertura della scala mobile sia assolutamente rilevante. Tale diminuzione del grado di copertura perdurerà a decreto decaduto e se non verranno reintegrati i punti tagliati per i noti effetti di trascinarsi, nel tempo almeno per un paio di anni, cosicché le affermazioni del ministro De Michelis fatte durante il dibattito in Commissione, sono da ritenersi pura ed irresponsabile propaganda.

La questione quindi di un reintegro dei punti tagliati da attuare anche gradualmente e con tutte le attenzioni del caso per evitare rigurgiti inflazionistici, è dunque una questione di grande principio, e non semplicemente una ripicca da parte delle opposizioni o una tentazione salarialista. Infatti ciò che si tratta di preservare, soprattutto di fronte al delinarsi di progetti e di trattative per una riforma complessiva del salario, è il principio di una retribuzione che almeno sia sufficiente ad assicurare un livello minimo di sussistenza sociale.

Senza questa garanzia, che riteniamo essere irrinunciabile in una moderna società e nient'affatto viziata da distorto assistenzialismo che è tutt'altra cosa, noi conosceremo un arretramento generale dei rapporti sociali e civili, in particolare avremo un ritorno indietro nel ruolo del sindacato, che da forza che è protagonista, seppure conflittuale, di un processo di trasformazione economica verrebbe ridotta a espressione di pressioni e lotte o corporative o irrimediabilmente circoscritte alla ricostituzione di quei margini di minima sussistenza sociale, lesi dai provvedimenti di liquidazione dei mecca-

nismi automatici di adeguamento al progredire del costo della vita.

Ecco il motivo per cui non è davvero convincente, anche sforzandosi persino di mettersi dal loro punto di vista, il ragionamento portato alle Commissioni riunite dai dirigenti della Confindustria.

Essi hanno respinto, e con loro il Governo, in modo drastico ogni ipotesi, anche la più timida, di reintegro della fetta di scala mobile tolta con i due decreti, sostenendo che in questo modo si vanifica ogni lotta all'inflazione. In realtà poiché sono profondamente altre le cause dell'inflazione si fallisce così l'obiettivo e si precostituiscono le condizioni per una inevitabile rincorsa ad adeguamenti salariali fabbrica per fabbrica, tali da togliere, questi sì, ogni quadro di certezza e di tranquillità a qualunque operatore economico, privato o pubblico che sia. Nello stesso tempo questa rincorsa sarebbe tale da alimentare spinte inflazionistiche, e per di più improvvisi e comunque ancor meno prevedibili, di quanto non ne possano derivare dall'attuale istituto della scala mobile, il quale non origina di per sé, casomai amplifica, tendenze inflazionistiche che hanno cause ben più profonde, come dimostrammo nella precedente relazione.

Insomma, onorevoli colleghi, il nodo dell'articolo 3 è tutt'altro che risolto dalla riduzione dell'efficacia della sua durata a sei mesi: perciò ne chiediamo la soppressione o, subordinatamente, il reintegro dei punti di contingenza tagliati, fermo restando che essi debbono essere complessivamente tre e non quattro!

Se si esaminano gli altri articoli del decreto le presunte novità rispetto alla prima edizione sono ancora minori.

Il testo dell'articolo 1 è proprio identico, se si eccettua la specificazione che il tasso di inflazione entro il quale contenere gli aumenti dei prezzi è quello del 10 per cento. In un'altra relazione presentata dal nostro gruppo parlamentare vengono motivate più per esteso le nostre obiezioni al testo governativo, che perciò qui non ripetiamo, salvo che per dire che al trionfalismo di De Michelis

di fronte alle Commissioni della Camera non corrispondono i dati complessivi, reperibili sugli stessi quotidiani in questi giorni, che suonano come una marcia funebre delle intenzioni governative di mantenere il tasso d'inflazione nel 10 per cento.

D'altro canto gli stessi dati forniti dal ministro De Michelis dimostrano quanto abbiamo sempre affermato in ottima e larga compagnia, ossia l'efficacia di un provvedimento tempestivo di blocco della scadenza dell'equo canone sia per le abitazioni private che per i vani adibiti al commercio. Per questo motivo, per evitare il generalizzarsi di transazioni illegittime già ampiamente iniziate, chiediamo l'introduzione di norme di blocco dei fitti in questo decreto, la cui efficacia antinflazionistica è universalmente riconosciuta e non può essere condizionata, come ha detto il ministro Gorla, a modifiche nella legislazione vigente, che certamente richiedono una discussione più riflessiva e più lunga.

La strada scelta invece dalla maggioranza in Commissione è assai pericolosa e inefficiente: anziché allargare effettivamente il ventaglio dei prezzi che vengono bloccati, o inserire misure di equo canone per abitazioni e negozi, ci si è limitati a rafforzare i poteri del CIP, creando pericolosi precedenti di una involuzione dei rapporti istituzionali tra regioni e potere centrale, che non tarderà di sollevare problemi di carattere giuridico, con probabile eliminazione di ogni efficacia della norma ai fini del contenimento del costo della vita.

Per ciò che concerne l'articolo 2 abbiamo assistito ad un'indecorsa serie di cifre sbagliate e poi rettifiche da parte del Governo, che bene testimonia di come siano approssimativi questi provvedimenti del Governo Craxi.

La conseguenza di queste approssimazioni non era da poco, come è stato rilevato dallo stesso *Il Sole-24 Ore*, il quale scriveva, in data 19 aprile, come « la nuova tabella colpisce proprio coloro che guadagnano di meno ... non solo ma addirittura chi aveva redditi compresi fra 17 e 22 milioni ci guadagna qualcosa ».

La questione della rivalutazione dell'assegno integrativo, a proposito della quale il Governo è incorso, nella redazione del decreto n. 10 nonché in quella dell'attuale testo in esame, in significative *gaffes*, può trovare una sua risposta, in sede emendativa, con l'accoglimento di una nostra proposta, tendente ad istituire un certo numero di funzioni continue, correlate ognuna ad un livello di « bisogno ». Ogni livello di « bisogno » è rapportato ad un numero determinato di figli a carico, e ad esso corrisponde un ammontare di assegno (che per semplicità abbiamo quantificato annualmente), che varia in relazione inversa all'ammontare del reddito familiare.

Questo sistema, che proponiamo in via generale (le cifre potrebbero essere ulteriormente discusse e modificate) eliminerebbe gran parte degli inconvenienti del sistema degli scaglioni di reddito che, coniugato alla svalutazione degli assegni corrispondenti, produce maggiori complicazioni nel calcolo della rivalutazione, nonché il noto fenomeno del « salto » dai singoli scalini, per il quale ad una minima variazione del reddito corrisponde sovente una decurtazione cospicua del trasferimento. La rivalutazione semestrale della sola cifra fissa consentirebbe d'altra parte la minor svalutazione dell'assegno integrativo.

Per ciò che concerne l'articolo 4 del decreto in esame, è da rilevare che la soluzione fatta approvare dalla maggioranza in Commissione sia un'offesa alla Costituzione e al buon senso. Infatti, porre quest'articolo (che sana gli effetti giuridici sorti in seguito al decreto-legge precedente) come comma finale dell'articolo unico di conversione risponde troppo scopertamente all'intenzione del Governo di prepararsi all'apposizione della questione di fiducia, che sarebbe indubbiamente facilitata dall'esistenza di un solo articolo nel disegno di legge di conversione.

Ma certamente questo modo di procedere non sana la violazione del terzo comma dell'articolo 77 della Costituzione, il quale espressamente riserva alle Camere con disegni di legge ordinari di regolare i rapporti giuridici insorti da decreti-legge

decaduti, poiché questa norma viene così ancora a fare parte, anche formalmente, del corpo normativo del decreto.

La questione non è puramente formale, anche se qui la forma è già sostanza. Dietro questa questione si nasconde il problema che tra l'uno e l'altro decreto la perdita di efficacia del primo, fin dall'inizio, dovrebbe provocare la restituzione dei punti di contingenza non corrisposti, come difatti si sono espressi numerosi pretori e come richiede la proposta di legge, abbinata al disegno di legge di conversione, presentata dai colleghi della sinistra indipendente.

Perciò anche il testo uscito dalle Commissioni riunite perpetua norme di chiaro stampo incostituzionale, che naturalmente riguardano l'ormai notissima questione della mancanza di una copertura finanziaria, che il Governo continua a ritenere non necessaria, e che difatti non è affatto risolta da alcuni emendamenti introdotti all'articolo 1. La conseguenza di tutto ciò è ben più sostanziale di quanto non possa a prima vista apparire, poiché qui è in discussione un aspetto di un ben più grande problema, quello della finanza pubblica.

Proprio quest'ultimo argomento ci consente di avvicinarci alla conclusione delle nostre argomentazioni.

Come è noto i decreti uno e due sul costo del lavoro sarebbero all'interno di una manovra di Governo tesa a diminuire il tasso inflazionistico, sanare le finanze pubbliche, creare le condizioni per un aggancio dell'economia italiana alla ripresa economica internazionale soprattutto attraverso un rilancio della competitività delle esportazioni.

Nella relazione di minoranza sul precedente decreto abbiamo già diffusamente illustrato il perché riteniamo errati le priorità e il tipo di obiettivi scelti e soprattutto perché riteniamo comunque inadeguato lo strumento di questi decreti, ossia l'attacco alla scala mobile, a questi obiettivi. Non vogliamo perciò ripeterci, ma limitarci a riportare alcuni giudizi non nostri, ma di autorevoli centri studi,

per altro non contrari di solito alle scelte politiche ed economiche del Governo.

Mi riferisco in particolare allo studio condotto dal CER nel mese di aprile e specificatamente dedicato allo studio degli effetti provocati dal primo decreto. Questo studio concentra particolarmente la sua attenzione sullo stato della finanza pubblica e sulla competitività delle nostre esportazioni.

Pur esprimendo qua e là apprezzamenti su parti della manovra contenuta nei decreti, lo studio citato conclude a proposito della finanza pubblica che « resta ancora non risolto il problema degli squilibri della finanza pubblica: non risolto dalla legge finanziaria e neppure dalle altre misure assunte ».

E ancora, a proposito della nostra competitività sui mercati internazionali, lo studio citato ammette che l'intervento governativo su prezzi e salari « non influisce sulla struttura delle nostre esportazioni e sulla possibilità di migliorare le nostre ragioni di scambio ».

Nel frattempo, fra un decreto e l'altro, è scoppiato lo scandalo della palese ingiustizia fiscale, messa in luce dall'uscita del libro bianco del ministro Visentini, che si è però conclusa con l'accettazione dello stato di fatto e una dichiarazione di impotenza di fronte a questi fenomeni, rispetto ai quali ci si limita a versare lacrime da coccodrillo. O si è manifestata la vicenda delle dimissioni del Nucleo di valutazione sugli investimenti che ha messo in luce il modo vergognoso con cui viene diretto questo dicastero decisivo per guidare un'economia fuori dalla crisi.

In questa situazione e con queste conseguenze chiedere al Parlamento di approvare, magari in fretta, questo testo rappresenta un affronto alla ragione comune, prima ancora che agli interessi politici o di classe.

Né si può credere che passato il decreto si possa assistere ad una trattativa serena tra le controparti sociali sulla riforma del salario, che in qualche modo possa rimettere a posto le cose. Al di là di ogni più estesa considerazione su que-

sta materia certamente complessa, su cui per altro la CGIL ha condotto recentemente importanti riflessioni di cui si è avuta una qualche traccia nel corso delle audizioni condotte dalle Commissioni riunite, si può fin d'ora osservare che una riforma del salario non potrà mai decollare in presenza di attacco alla scala mobile che ne smantella i principi e ne liquida l'efficacia quanto alla difesa dei salari dall'inflazione.

Infatti, se si diminuisce il grado di copertura della scala mobile, come infatti avviene certamente quantomeno per il 1984 e il 1985, si apre la strada alla necessità, a questo punto inderogabile, di ritoccare verso l'alto il salario reale anche con rapporti privati tra datori di lavoro e lavoratori, o comunque con modalità prive di quella trasparenza da più parti invocata.

La conseguenza sarà che il salario e le sue varie componenti sfuggiranno ancora di più al controllo della contrattazione sindacale e anche a quello degli stessi imprenditori e nello stesso tempo la mancanza di una base minima soddisfacente renderà ancora più difficile ristabilire un più puntuale rapporto tra retribuzione e professionalità, per le fasce retributive più alte.

Per tutti questi motivi rimane la nostra opposizione di fondo a convertire in legge questo decreto nel testo uscito dalle Commissioni. Bisogna giungere a profonde modificazioni del testo, soprattutto per ciò che concerne l'articolo 3, contro il quale vi è una vasta opposizione nel paese. Se si vuole impostare una grande po-

litica di rilancio occupazionale e di sviluppo si ha bisogno di una grande convinzione, partecipazione e consenso popolari: perciò l'abolizione del taglio alla scala mobile è una premessa per una via di uscita dalla crisi.

In via subordinata i nostri emendamenti puntano a che i punti di scala mobile fin qui tolti vengano reintegrati, che a maggio venga tolto un solo punto e non due, che si attuino nel decreto quelle misure fiscali e parafiscali che garantiscano la difesa dei redditi più bassi di fronte ad un'inflazione che tutto indica essere al di sopra del 10 per cento. Se si vuole fare un'effettiva politica di blocco dei prezzi bisogna allargare il numero delle merci sottoposte a rigido controllo e soprattutto inserire subito l'equo canone, prima che transazioni private, che hanno già provocato aumenti superiori al 20 per cento, rendano inutile una norma troppo tardivamente presa. Ma soprattutto bisogna che si cambi nettamente strada, sostituendo a provvedimenti di taglio ai salari, proposte che intacchino le grandi ricchezze ricostituitesi all'ombra della crisi, istituendo la patrimoniale che chiediamo da tempo, per rilanciare un intervento pubblico nell'economia capace di sviluppo occupazionale e di raggiungere maggiore competitività con modifiche solide e durature e non con attacchi a un costo del lavoro che ha smesso proporzionalmente di crescere da molti anni o con tentativi di giungere nelle migliori condizioni alla svalutazione della lira.

GIANNI, *Relatore di minoranza.*